



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.D.S. n. 2671 dell'8 giugno 2016, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti della signora Accolla Rosaria il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 2.092,88, per lavori abusivi di realizzazione di un fabbricato a Messina, via Celona, n.11 – villaggio Ganzirri.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 13 settembre 2016, dalla signora Accolla Rosaria residente a xx , con il quale viene chiesto l'annullamento del citato decreto sanzionatorio n.2671/2016.

PRESO ATTO che il provvedimento impugnato risulta notificato il 27 luglio 2016, come dichiarato dalla ricorrente in seno al ricorso de quo.

RILEVATO che il ricorso di che trattasi è stato spedito a questo Assessorato a mezzo posta raccomandata in data 13 settembre 2016 e che tale data deve essere considerata quella di presentazione del medesimo ricorso (art. 2, Il comma, del D.P.R. n. 1199/1971).

CONSIDERATO che il ricorso in argomento è stato, pertanto, presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (in particolare dopo 48 giorni).

DECRETA

Art. 1) Il ricorso gerarchico prodotto con atto, qui spedito il 13 settembre 2016, dalla signora xx -, con il quale viene chiesto l'annullamento del citato decreto sanzionatorio n.2671/2016, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre



REGIONE SICILIANA

il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4 ottobre 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to